



**REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI,
PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 10/06/2021

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
CAPO I – NORME GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	4
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Tipologia degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali	4
Art. 4 - Destinatari	5
Art. 5 - Modalità e procedura per l'attivazione degli interventi e delle prestazioni sociali	6
Art. 6 - Compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi	7
TITOLO II - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI	9
CAPO I – SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE	9
Art. 7 - Descrizione del servizio	9
Art. 8 - Presa in carico da parte del servizio sociale	9
Art. 9 - Valutazione dello stato di bisogno	9
Art. 10 - Progetto personalizzato di intervento	9
CAPO II – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)	10
Art. 11 - Descrizione del servizio	10
Art. 12 - Obiettivi	10
Art. 13 - Destinatari	10
Art. 14 - Prestazioni	11
Art. 15 - Modalità di accesso	11
Art. 16 - Modalità di erogazione	12
Art. 17 - Diritti e doveri dell'utenza	12
Art. 18 - Compartecipazione ai costi del servizio	12
Art. 19 - Cessazione del servizio	13
CAPO III - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO	13
Art. 20 - Descrizione del servizio	13
Art. 21 - Finalità	13
Art. 22 - Destinatari	13
Art. 23 - Tipologia delle prestazioni	13
Art. 24 - Compartecipazione al costo del servizio	14
Art. 25 - Modalità di accesso	14
Art. 26 - Cessazione del servizio	14
CAPO IV - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	14
Art. 27 - Descrizione del servizio	14
Art. 28 - Finalità	15
Art. 29 - Destinatari	15
Art. 30 - Modalità di erogazione del servizio	15
Art. 31 - Prenotazione, sospensione e cessazione del servizio	15
Art. 32 - Compartecipazione al costo del servizio	15
CAPO V - TELESOCORSO E TELECONTROLLO DOMICILIARE	16
Art. 33 - Definizione del servizio e destinatari	16
Art. 34 - Obiettivi	16
Art. 35 - Modalità di accesso	16
Art. 36 - Tariffa del servizio	16
TITOLO III – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	17

CAPO I – CONTRIBUTI ECONOMICI	17
Art. 37 - Definizione delle forme di sostegno economico	17
Art. 38 - Finalità	17
Art. 39 - Destinatari	17
Art. 40 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno	17
Art. 41 - Tipologia degli interventi di sostegno economico	18
Art. 42 - Definizione delle soglie di accesso ed entità del contributo	19
Art. 43 – Motivi di esclusione dall’accesso	19
CAPO II - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE CENTRI DI SERVIZIO RESIDENZIALE, R.S.A. E ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI	20
Art. 44 - Oggetto dell’intervento	20
Art. 45 - Destinatari	20
Art. 46 - Cause di esclusione	20
Art. 47 - Procedura per la richiesta dell’integrazione retta	20
Art. 48 - Istruttoria	21
Art. 49 - Concorso alla spesa dell’anziano/disabile	22
Art. 50 – Patto di corresponsabilità e criteri di integrazione della retta	23
Art. 51 - Il donatario	24
Art. 52 - I soggetti civilmente obbligati	24
Art. 53 - Rivalutazione e riesame	24
CAPO III - ASSUNZIONE DELL’INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE PROTETTE	24
Art. 54 - Obiettivi	24
Art. 55 - Finalità e destinatari	25
Art. 56 - Quantificazione dell’onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta	25
CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE	26
Art. 57 - Controlli e Verifiche	26
Art. 58 - Utilizzo dei dati personali	26
Art. 59 - Decorrenza	26

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Lugo di Vicenza ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
I criteri stabiliti nel presente regolamento si ispirano ai principi del vigente ordinamento giuridico, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38, della Costituzione Italiana, all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento sono applicate le norme relative all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinate dal D.P.C.M. 159 del 5.12.2013 e dal DM 7 novembre 2014 e successive modificazioni, oltre ai criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.
La Giunta Comunale può aggiornare i valori ISEE e modificare le fasce di contribuzione al costo dei servizi.
3. Il finanziamento degli interventi e servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 2 - Finalità

1. L’assistenza economica e la fruizione dei servizi sociali rappresentano strumenti volti a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del suo nucleo familiare, attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché a tutelare le persone in condizioni di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.
2. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi e prestazioni rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - prevenire, superare e/o ridurre, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, sociale, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
 - assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l’uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
 - superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
 - promuovere, nell’ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
 - sviluppare l’autonomia e l’autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l’integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari del sistema scolastico e formativo;
 - agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
 - agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

Art. 3 - Tipologia degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche o di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale, nel rispetto del principio di uguaglianza e pari dignità sociale, il comune attiva i seguenti interventi:
 - A. Servizio Sociale Professionale:
Sono interventi propri dell’assistente sociale e comprendono:

- analisi della domanda;
- segretariato sociale;
- presa in carico;
- consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le Istituzioni presenti sul territorio e con le associazioni di volontariato;
- mobilitazione delle risorse individuali, familiari e di quelle presenti a livello territoriale;
- partecipazione ad organi collegiali locali (es. tavolo di lavoro socio-assistenziale con le associazioni di volontariato);
- verifica dell'efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai problemi rilevati ed affrontati;
- raccordo con i progetti obiettivo di settore o previsti dal Piano di zona dei servizi alla persona;
- progetti di inclusione sociale;

B. Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare:

- Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.);
- Interventi abitativi (alloggi ATER e di residenza pubblica);
- Telesoccorso e telecontrollo domiciliare;
- Pasti caldi a domicilio;
- Trasporto sociale;
- Soggiorni climatici per anziani;
- Altri interventi di sostegno al nucleo familiare (es. reti di vicinanza solidale, pacchi viveri ecc.).

C. Assistenza di natura economica:

- Assistenza economica ordinaria "Minimo vitale"
- Assistenza economica "finalizzata"
- Assistenza economica straordinaria - "una tantum"
- Integrazione o assunzione retta per adulti e/o anziani che si trovino in una situazione di disagio sociale e per le quali sia stato predisposto un progetto di inserimento in struttura protetta da parte dei servizi preposti;
- Assistenza economica erogata sulla base di bandi/finanziamenti statali, regionali o comunali.

2. Il Comune di Lugo di Vicenza potrà attivare altri interventi purché riconducibili alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4 - Destinatari

1. Le prestazioni e i servizi sociali possono essere resi ai cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche alle seguenti categorie di cittadini dei Paesi Terzi residenti nel Comune di Lugo di Vicenza:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e i suoi familiari;

- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014.
2. Sono sempre garantite la tutela della maternità, della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Art. 5 - Modalità e procedura per l'attivazione degli interventi e delle prestazioni sociali

1. L'accesso alle prestazioni e ai servizi di cui al presente Regolamento avviene:
 - su istanza del diretto interessato o di chi ne cura gli interessi ovvero, del curatore, tutore, amministratore di sostegno;
 - su istanza dell'esercente la responsabilità genitoriale, nel caso il destinatario dell'intervento sia minore di età;
 - per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
 - su richiesta dell'Azienda ULSS 7 pedemontana veneta;
 - d'ufficio nelle situazioni in cui non è possibile attivare un richiedente e l'intervento è necessario e indifferibile.
2. La richiesta di attivazione degli interventi e delle prestazioni normate dal presente regolamento deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lugo di Vicenza su apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno ed i requisiti per l'accesso al servizio, da parte dell'interessato o del legale rappresentante o chi ne cura gli interessi.
In ogni caso l'ammissione dell'istanza è subordinata all'accertamento dei presupposti di ammissibilità.
3. Ai fini dell'accesso alle prestazioni la valutazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate si effettua, con riferimento all'ISEE, come disposto dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e DM 7 novembre 2014, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.
4. L'assistente sociale valuta la situazione di bisogno dell'interessato con il colloquio, con la visita domiciliare, se opportuna, e tramite la documentazione prodotta ovvero acquisita d'ufficio. Verifica, secondo il principio di sussidiarietà, la possibilità della rete familiare e sociale dell'interessato di collaborare nella risposta al bisogno rilevato. Integra l'istruttoria, se necessario, con ulteriori colloqui di approfondimento.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- la situazione familiare;
- il contesto abitativo e sociale;
- la situazione lavorativa;
- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

5. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale definisce il progetto personalizzato di intervento con il diretto interessato, o con il suo rappresentante legale, ovvero con chi ne tutela gli interessi. Nel progetto personalizzato vengono rappresentati la situazione di bisogno, gli obiettivi, le

azioni, le prestazioni o i servizi da attivare e il relativo costo a carico dell'interessato, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica degli esiti.

Il progetto è temporaneo e differenziato a seconda della complessità del bisogno e della tipologia dei servizi o delle prestazioni da attivare.

Il progetto è finalizzato al superamento dello stato di bisogno, alla prevenzione degli aggravamenti o al contenimento del disagio. Richiede, ove possibile, l'attivo coinvolgimento del diretto interessato in un processo di crescita personale nell'autonomia e nella partecipazione sociale. Questi lo sottoscrive per accettazione, assumendo gli impegni concordati e in esso contenuti, compresi gli oneri economici previsti.

Il progetto personalizzato deve prevedere in via prioritaria, ove possibile, l'attivazione di interventi di inclusione sociale come ad esempio tirocini formativi o altro.

Qualora l'utente fosse chiamato ad intervenire con una compartecipazione economica al servizio, tale impegno andrà parimenti accettato e sottoscritto.

6. Il richiedente deve dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli sia nei propri confronti sia sul proprio nucleo familiare (art. 71 del DPR N. 445/2000), diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio.
7. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente.
8. In tutti i casi in cui il Comune di Lugo di Vicenza sia chiamato a contribuire in maniera continuativa a sostegno del reddito dell'utente, ove ne sussistono i presupposti di legge, l'Assistente Sociale è tenuta a presentare il ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno a favore dell'utente stesso.

Art. 6 - Compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi

1. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto in data 07.11.2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini. Il Comune di Lugo di Vicenza si conforma a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 e s.m.i. subordinando ogni prestazione sociale agevolata alla previa acquisizione dell'ISEE.
2. I criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione ai servizi di competenza del comune (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono dettagliati, per quanto non espressamente previsti dal presente regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun singolo servizio.
La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.
3. In situazioni non espressamente previste dai precedenti articoli, previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale, previa valutazione di una Commissione tecnica, di cui fanno parte il Segretario Comunale che la presiede, il Responsabile dei Servizi Sociali e un soggetto assegnato all'area e/o ufficio servizi sociali individuato dal Responsabile, ha la facoltà di agire in deroga alle precedenti norme, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta

motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche forme di rateizzazione.

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

CAPO I – SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 7 - Descrizione del servizio

1. Il Servizio Sociale Comunale, mediante la figura dell'Assistente Sociale, coadiuvata da personale amministrativo relativamente al disbrigo delle pratiche, garantisce lo sportello di Segretariato Sociale professionale, con accesso libero e/o su appuntamento, in giorni e orari prestabiliti.

L'attività del Segretariato Sociale è finalizzata a:

- garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenze nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- segnalare le situazioni complesse ai competenti servizi specialistici dell'Azienda ULSS, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale.

Art. 8 - Presa in carico da parte del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile.

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

Art. 9 - Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità di provvedere a se stessi;
- presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- soggetti con rete familiare esistente, ma fragile, e che si trovano in situazioni di svantaggio sociale.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente Sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano quanto indicato all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 10 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con i servizi e le amministrazioni competenti, anche attraverso apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere condiviso con l'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

2. La non adesione al progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

CAPO II – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Art. 11 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito indicato come SAD) è un servizio unitario e globale, costituito da interventi socio-assistenziali, erogati a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura, nel proprio ambiente di vita, ove per ambiente di vita si intende non solo lo spazio fisico, ma l'intero contesto delle relazioni significative tra la persona e il suo mondo.

Art. 12 - Obiettivi

1. Il "SAD", nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei servizi sociali in rete, è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione della persona.
2. Il Servizio, che può rispondere a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, mira a promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone e garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver).

In particolare il SAD promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali.

Art. 13 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i soggetti di cui all'art. 4 in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
Accedono prioritariamente al SAD le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.
2. La valutazione dello stato di bisogno, la presa in carico e le eventuali priorità di accesso al servizio vengono definite dall'Assistente Sociale sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 5 e 9 del presente Regolamento.

Art. 14 - Prestazioni

1. Il servizio di assistenza domiciliare eroga le seguenti prestazioni:
 - a) Cura dell'ambiente domestico:
 - pulizia ordinaria dell'alloggio, cambio biancheria;
 - lavaggio di indumenti e stiratura a domicilio o presso altre strutture;
 - acquisti ordinari;
 - spesa per la corretta alimentazione anche con l'utente al seguito; piccola manutenzione domestica.
 - b) Risanamento abitativo:
 - in casi particolari, possono essere attuati interventi di pulizia profonda dell'abitazione per far fronte a situazioni igienico-sanitarie molto compromesse o con accumulo di masserizie.
 - c) Cura della persona:
 - assistenza nell'igiene personale quotidiana, assistenza all'incontinente, bagno o doccia, lavaggio capelli, cura ordinaria di piedi e mani, igiene personale della persona allettata, vestizione, assistenza nell'assunzione dei pasti e controllo della dieta, assistenza nell'uso dei servizi igienici.
 - d) Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione:
 - frizioni e massaggi antidecubito;
 - e) Mobilitazione:
 - aiuto nella deambulazione con o senza ausili, mobilitazione letto-poltrona del non autosufficiente, posizionamento dell'allettato.
 - f) Accompagnamento dell'utente:
 - per piccole commissioni e per l'accesso agli uffici e servizi, accompagnamento e trasporto in ambito comunale e limitrofo, per raggiungere strutture socio-sanitarie, per visite mediche e per terapie. Per l'accompagnamento gli operatori utilizzeranno l'auto propria o dell'appaltatore, nell'ambito delle finalità previste dal programma assistenziale.
 - g) Prestazioni di sostegno e di segretariato sociale:
 - interventi che favoriscono il rapporto della persona non autonoma con le entità aggregative e socioassistenziali del territorio, assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative e previdenziali attraverso il contatto con gli enti preposti, sostegno all'utente portatore di disagio e di problemi di adattamento sociale nella pianificazione degli impegni della vita quotidiana, informazione e orientamento al caregiver e alla famiglia sulla rete dei servizi socio-sanitari per l'accesso alle prestazioni e agli ausili.
 - h) Integrazione e collaborazione con il Servizio Sociale e con altri Servizi:
 - partecipazione degli operatori incaricati agli incontri di coordinamento e presentazione/monitoraggio dei singoli Piani di Assistenza Individualizzati (P.A.I.);
 - collaborazione con le figure professionali sanitarie e sociosanitarie operanti nei servizi specifici (MMG, ospedale, salute mentale, handicap, cure palliative, ecc.). Il Coordinamento, inteso come gestione delle domande di attivazione del servizio, supervisione, monitoraggio e verifica dei singoli Piani di Assistenza Individualizzati (P.A.I.) è demandato all'assistente sociale del Comune di Lugo di Vicenza. Il P.A.I. sarà alimentato dall'operatore su un'apposita scheda di rilevazione allegata al documento (P.A.I.).

Art. 15 - Modalità di accesso

1. Per attivare il servizio l'utente deve presentare apposita istanza su modulo reso disponibile dal Comune con allegata la seguente documentazione:
 - copia documento di riconoscimento (sia del richiedente che dell'utente);
 - copia dell'attestazione ISEE in corso di validità che dovrà essere ripresentato annualmente prima della scadenza;
 - certificazione medica e/o relazioni attestanti le situazioni di disagio psico-sanitario emessi da Enti autorizzati.

L'Ufficio Servizi Sociali, raccolta la domanda:

- valuta lo stato di bisogno- raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria e l'opportunità dell'intervento;
- concorda con l'interessato e/o con coloro che se ne prendono cura il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni e i costi;
- coordina e verifica gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.

Il Settore predispone ed aggiorna l'elenco nominativo delle istanze tese ad ottenere il S.A.D. sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

Art. 16 - Modalità di erogazione

1. La procedura per l'ammissione si articola come segue:

- visita domiciliare dell'Assistente Sociale per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;
- compilazione della scheda da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato, sotto il profilo sanitario, ambientale, sociale, psicologico ed assistenziale;
- acquisizione della documentazione concernente il reddito per le determinazioni di competenza;
- comunicazione all'utente di accettazione della richiesta;
- avvio del servizio secondo un piano di lavoro concordato con l'Assistente Domiciliare e l'utente e dallo stesso sottoscritto.

La erogazione del servizio sarà subordinata alla gravità della situazione evidenziata, tenuto conto anche dell'ordine cronologico delle richieste e delle condizioni economiche dell'utente, assicurando una scala di priorità per le fasce più deboli che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati.

L'erogazione deve essere comunque concordata con l'utente, cui verranno illustrate le finalità ed i limiti del servizio stesso.

Art. 17 - Diritti e doveri dell'utenza

1. Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve attenersi a quanto segue:

- confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo;
- avvertire l'Assistente Sociale e, in caso di sua assenza, l'Assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste;
- non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio.

2. Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al Sindaco.

Nel caso in cui i rapporti tra utente e addetto all'Assistenza siano particolarmente difficili potrà essere richiesta la sostituzione dell'operatore.

La richiesta motivata, accompagnata dal parere dell'Assistente Sociale, sarà sottoposta all'esame del Responsabile del servizio e, se reiterata, verrà esaminata dal Sindaco.

Art. 18 - Compartecipazione ai costi del servizio

1. La compartecipazione al costo del servizio viene determinata sulla base dell'attribuzione di un punteggio che prende in considerazione il valore ISEE della persona, definito per fasce differenziate.

Trattandosi di una prestazione agevolata di natura socio sanitaria, per l'accesso al servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario.

Il costo del servizio è definito moltiplicando la quota oraria posta a carico dell'utente per il numero di ore effettuate.

2. La Giunta Comunale, con apposito atto, determina:

- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione in base all'ISEE e le percentuali di contribuzione corrispondenti;

- il valore ISEE al di sotto del quale il servizio viene corrisposto gratuitamente;
- la quota massima dovuta dall'utente in caso di mancata presentazione .

Art. 19 - Cessazione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di:
 - superamento dello stato di bisogno;
 - ricovero definitivo presso Istituto;
 - richiesta dell'utente;
 - perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
 - mancato pagamento di almeno quattro mensilità fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 3;
 - qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.) in forma ripetuta;
 - qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preventivamente avvertito l'Assistente Sociale o l'Assistente Domiciliare;
 - decesso.

CAPO III - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO

Art. 20 - Descrizione del servizio

1. Il servizio pasti a domicilio consiste nella consegna al domicilio della persona, nell'ambito del territorio comunale, di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le vigenti norme igieniche e nutrizionali.

Art. 21 - Finalità

1. Risponde all'obiettivo di sostenere il cittadino permettendogli una maggiore autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente. Mira altresì a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno diminuendo o ritardando, per quanto possibile, l'eventuale istituzionalizzazione della persona.

Art. 22 - Destinatari

1. Sono destinatarie del servizio pasti a domicilio i soggetti di cui all'art. 4 che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto e non hanno familiari o altri conoscenti in grado di provvedere a tale necessità.
La valutazione dello stato di bisogno, la presa in carico e le eventuali priorità di accesso al servizio vengono definite dall'Assistente Sociale sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dagli artt. 5 e 9 del presente Regolamento.

Art. 23 - Tipologia delle prestazioni

1. Il pasto viene preparato da mense o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Comune stipula apposito contratto d'appalto e consegnato al domicilio della persona, nei giorni e orari individuati nel contratto d'appalto e secondo il progetto individualizzato. Ciascun pasto è preparato secondo un menu giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate alla tipologia di utenza. Se documentata da apposita certificazione medica viene garantita la somministrazione di diete speciali.

Art. 24 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base del valore ISEE dell'utente. Il costo del servizio è dato dal costo del singolo pasto moltiplicato per il numero di pasti erogato. Trattandosi di una prestazione agevolata di natura socio sanitaria, per l'accesso al servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario. La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:
 - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione in base all'ISEE e le percentuali di contribuzione corrispondenti;
 - il valore ISEE al di sotto del quale il servizio viene corrisposto gratuitamente;
 - la quota massima dovuta dall'utente in caso di mancata presentazione dell'ISEE.

Art. 25 - Modalità di accesso

1. Per attivare il servizio l'utente deve presentare apposita istanza su modulo reso disponibile dal Comune con allegata la seguente documentazione:
 - copia documento di riconoscimento (sia del richiedente che dell'utente);
 - copia dell'attestazione ISEE in corso di validità che dovrà essere ripresentato annualmente prima della scadenza;
 - copia di qualsiasi altra documentazione necessaria.
2. L'Ufficio Servizi Sociali, raccolta la domanda:
 - valuta lo stato di bisogno - raccogliendo le informazioni sulla situazione familiare, sociale e sanitaria - e l'opportunità dell'intervento;
 - concorda con l'interessato e/o con coloro che se ne prendono cura il piano assistenziale personalizzato specificando gli obiettivi, la tipologia e la durata delle prestazioni e i costi;
 - coordina e verifica gli interventi in relazione agli obiettivi stabiliti.
3. In caso di mancato pagamento della tariffa per un periodo superiore a quattro mensilità il servizio viene sospeso e, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 3, l'Assistente sociale valuta eventuali interventi rispetto al piano assistenziale personalizzato autorizzando l'eventuale ripresa del servizio ove venga garantito il pagamento.

Art. 26 - Cessazione del servizio

Il servizio fornitura pasti cessa in caso di:

- superamento dello stato di bisogno;
- ricovero definitivo presso Istituto;
- richiesta dell'utente;
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- mancato pagamento di almeno quattro mensilità fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 3;
- decesso.

CAPO IV - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 27 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nell'accompagnamento dei soggetti di cui all'art. 4, che non sono in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura e riabilitazione, formazione e socializzazione, centri diurni ed occupazionali, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali nonché altri luoghi per i quali se ne ravvisi la necessità

Art. 28 - Finalità

1. Si pone l'obiettivo di sostenere la domiciliarità della persona, consentendole di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente familiare attraverso l'accesso ai luoghi di svolgimento delle quotidiane attività personali, ricreative e sociali.

Art. 29 - Destinatari

1. Sono destinatarie del servizio i soggetti di cui all'art. 4 che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente al raggiungimento dei luoghi di interesse e non hanno familiari o altri conoscenti in grado di provvedere a tale necessità.

La valutazione dello stato di bisogno, la presa in carico e le eventuali priorità di accesso al servizio vengono definite dall'Assistente Sociale sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dagli artt. 5 e 9 del presente Regolamento.

Art. 30 - Modalità di erogazione del servizio

1. Il servizio viene erogato nei limiti delle disponibilità dell'Ente in termini di risorse. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà dell'Ente e/o di un soggetto esterno con il quale il Comune stipula apposita convenzione o appalto. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione; può prevedere l'andata, il ritorno o entrambe dall'abitazione della persona o altro luogo concordato. Considerata la natura sociale del trasporto, esso non prevede la figura dell'accompagnatore e non può essere effettuato per persone che richiedano sorveglianza sanitaria o che necessitino dell'utilizzo di mezzi attrezzati dal punto di vista sanitario. Le persone che necessitano di assistenza, dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia per garantire il necessario supporto (es. operazioni di salita e discesa dall'automezzo), qualora l'autista non potesse assolvere a tali necessità.

Art. 31 - Prenotazione, sospensione e cessazione del servizio

1. Le persone ammesse al servizio potranno effettuare la prenotazione dello stesso a mezzo richiesta, anche telefonica, con almeno una settimana di anticipo. Richieste al di fuori di questi termini potranno essere accolte solo in base alla disponibilità. L'Assistente Sociale può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la cessazione del servizio nel caso ne ravveda la necessità (es. reiterata inosservanza delle norme di buon comportamento, mancato pagamento del servizio, variazione delle condizioni di necessità).

Art. 32 - Compartecipazione al costo del servizio

E' prevista una compartecipazione al costo del servizio.

Trattandosi di una prestazione agevolata di natura socio sanitaria, per l'accesso al servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario. La Giunta Comunale, con apposito atto, determina:

- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione in base all'ISEE e le percentuali di contribuzione corrispondenti;
- il valore ISEE al di sotto del quale il servizio viene corrisposto gratuitamente;
- la quota massima dovuta dall'utente in caso di mancata presentazione dell'ISEE.

CAPO V - TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO DOMICILIARE

Art. 33 - Definizione del servizio e destinatari

1. Il telesoccorso è un sistema attivato dalla Regione del Veneto (LR 26 del 4.06.1987), in accordo con i Comuni e le Aziende ULSS. Il servizio prevede il collegamento dell'utente ad una Centrale Operativa funzionante 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, tramite l'installazione presso il domicilio di un dispositivo collegato alla linea telefonica fissa e dotato di radiocomando da indossare al collo oppure al polso. Il servizio prevede anche la componente di telecontrollo; in tal caso è la Centrale Operativa che si mette in contatto con l'utente, due volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per effettuare la prova del dispositivo. In caso di necessità, l'utente può mettersi in contatto con la Centrale Operativa semplicemente premendo il pulsante rosso del radiocomando. Alla ricezione dell'allarme la Centrale Operativa verifica i bisogni dell'utente e procede con l'intervento delle persone di riferimento e, se necessario, dei soccorritori istituzionali (118, Vigili del Fuoco, ecc.).
2. Il servizio di telesoccorso e telecontrollo è rivolta ai soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento ed in particolare:
 - a. tutti gli adulti e anziani del Veneto di età maggiore a 60 anni;
 - b. a coloro che, pur non avendo compiuto 60 anni d'età si trovino in situazioni di rischio sociali e/o sanitario, debitamente documentato.

Art. 34 - Obiettivi

1. Il servizio ha la finalità di garantire un'assistenza tempestiva e immediata in situazioni di grave emergenza, nonché sostenere la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile.

Art. 35 - Modalità di accesso

1. Le domande vanno presentate su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio servizi sociali e nel sito internet del Comune di Lugo di Vicenza al sorgere del bisogno e nel caso di persone a rischio sanitario devono essere corredate da certificato medico. Verranno poi trasmesse alla Banca dati regionale che provvederà a sua volta ad inoltrarle alla Ditta incaricata per l'attivazione del servizio.

Art. 36 - Tariffa del servizio

1. Il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto.

TITOLO III – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

CAPO I – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 37 - Definizione delle forme di sostegno economico

1. Gli interventi economici sono finalizzati alla prevenzione e riduzione delle situazioni di disagio, povertà e marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni vitali primari.
Tali interventi economici, devono considerarsi un supporto alle difficoltà dei singoli e/o delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e al tempo stesso uno strumento volto a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia ed integrazione sociale.
Gli interventi economici di cui al presente Capo vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Ove possibile, tali interventi vanno pertanto posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi, in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.
2. L'accesso agli interventi economici di cui al presente Capo viene considerato concorrente rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona e/o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di autorizzare interventi di natura economica erogati dal Comune di Lugo di Vicenza, i Servizi Sociali forniscono le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio.
Gli interventi economici di assistenza sociale non possono, in genere, sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi e/o prestazioni erogati dal Comune di Lugo di Lugo di Vicenza e/o da altri Enti.

Art. 38 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Art. 39 - Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni economiche tutte le persone residenti nel Comune di Lugo di Vicenza che si trovino in una delle condizioni di bisogno individuate al successivo art. 43 del presente Regolamento.

Art. 40 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno

1. Il Comune di Lugo di Vicenza attiva forme di sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e/o sociali.
Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;
 - incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a sé stesso;
 - esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
 - esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

A) CONTRIBUTO ORDINARIO

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

Il contributo viene erogato attraverso un progetto personalizzato condiviso con l'utente e da questo debitamente sottoscritto.

Può essere erogato fino ad un massimo di sei mesi ed ulteriormente prorogato in caso di effettiva adesione al progetto.

Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Il contributo economico ordinario può essere erogato totalmente o parzialmente in forma di:

- beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento utenze domestiche, ecc.);
- di agevolazioni o esoneri sulle tariffe dei servizi socio-educativi a domanda individuale (mense scolastiche, trasporto scolastico, integrazione della retta per la scuola per l'infanzia, centri educativi estivi, tempo integrato, ecc);
- denaro.

Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in attività di volontariato, ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

B) CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico "una tantum" finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo, quali ad esempio:

- abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- spese eccezionali per calamità naturali;
- spese per emergenza abitativa e pronta accoglienza temporanea in situazioni di emergenza, ove non vi siano soluzioni alternative;
- altre spese particolari, non ricomprese fra quelle sopra elencate, ma comunque finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare e pertanto non procrastinabili.

Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Il contributo economico straordinario può essere erogato totalmente o parzialmente in forma di:

- beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento utenze domestiche, ecc.);
- di agevolazioni o esoneri sulle tariffe dei servizi socio-educativi a domanda individuale (mense scolastiche, - trasporto scolastico, integrazione della retta per la scuola per l'infanzia, centri educativi estivi, tempo integrato, ecc);
- denaro.

Art. 42 - Definizione delle soglie di accesso ed entità del contributo

Il valore economico delle soglie di accesso ai contributi di cui al precedente articolo, viene determinato dalla Giunta Comunale.

Nella prima fase di applicazione del presente Regolamento e fino all'approvazione delle soglie di accesso da parte della giunta, il valore della soglia ISEE, fissata per l'accesso ai contributi economici di sostegno ordinari, è pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima erogata dall'INPS.

L'entità dei contributi è proposta dall'Assistente Sociale sulla base della situazione ordinaria, contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. Nello specifico, può anche essere prevista la restituzione della somma concordata, senza interessi e con modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione delle somme ricevute. La proposta viene vagliata da una Commissione tecnica composta di cui fanno parte il Segretario Comunale che la presiede, il Responsabile dei Servizi Sociali e un soggetto assegnato all'area e/o ufficio servizi sociali individuato dal Responsabile il quale, a seguito della decisione della Commissione, con determina dispone la misura spettante. Il numero legale per la validità delle sedute è fissato nei 2/3 dei componenti ed i provvedimenti vengono assunti a maggioranza dei presenti.

La Commissione ha il compito di monitorare la disponibilità del capitolo assegnato dalla Giunta per l'erogazione dei contributi sociali ed eroga il contributo, salvo casi eccezionali e con motivazione specifica da comunicare alla Giunta, riproporzionando il contributo spettante alle richieste pervenute, anche riproporzionando la somma in dodicesimi, in modo da riservare una parte delle risorse per esigenze che dovessero emergere in corso di anno.

Ove, nello stesso periodo, vi siano più richieste di contributo ordinario, la somma concedibile a ciascuno viene graduata in funzione dei seguenti criteri:

- Condizione economica: incidenza dell'affitto o del mutuo sull'ISEE (20 punti)
- Presenza di figli minori nel nucleo familiare (25 punti)
- Situazione sociale: devono essere considerati i vari fattori (cumulabili) che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la monogenitorialità anche se momentanea (carcerazione di un coniuge, ecc.). (55 punti).

Per quanto riguarda l'erogazione di contributi straordinari i criteri di ammissione e selezione potranno essere integrati con apposita delibera di Giunta Comunale a seconda della tipologia di sostegno economico che si intende attivare e nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/90.

Art. 43 – Motivi di esclusione dall'accesso

Costituiscono motivo di esclusione dall'accesso gli interventi di sostegno al reddito di natura ordinaria di cui all'art. 44, lett. A) del presente Regolamento:

- L'assenza dei requisiti di cui all'art. 45;
- Avere un patrimonio mobiliare superiore ai 3.500 euro (risultante da attestazione ISEE, fatta salva la facoltà dei servizi competenti di chiedere il valore aggiornato);
- Possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- Avere camper, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione, beni per navigazione da diporto, esclusi i piccoli natanti (potenza inferiore o pari a 40 CV),

Oltre ai requisiti descritti ai punti precedenti, costituiscono motivi di esclusione dall'accesso ai contributi straordinari di cui all'art. 44, lett. B) del presente Regolamento:

- Mancanza di regolare registrazione del contratto di locazione nel caso in cui il contributo venga richiesto per il pagamento dell'affitto;
- Appartenenza dell'immobile (oggetto di contributo) alle categorie catastali A1, A8 e A9.

CAPO II - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE CENTRI DI SERVIZIO RESIDENZIALE, R.S.A. E ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 44 - Oggetto dell'intervento

1. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definite retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali protette, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.
2. Il ricovero in struttura protetta rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.
3. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

Art. 45 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i soggetti di cui all'art. 4, cittadini per i quali si rilevano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - anziani ultrasessantacinquenni o disabili adulti comunque in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli.
 - valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVM) che individua l'inserimento in struttura protetta come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona.
 - l'utilizzo di tutte le risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali risulta insufficiente alla copertura del costo della retta anche tenuto conto della partecipazione dei parenti civilmente obbligati.

Art. 46 - Cause di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:
 - la titolarità di risorse economiche (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali;
 - la proprietà di beni immobili (compresa la casa di abitazione), terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura il cui valore economico sia sufficiente al pagamento della retta, salvo l'applicazione degli articoli 50 e 51 del presente regolamento;
 - ove vi siano soluzioni alternative al ricovero in struttura residenziale e/o all'inserimento in struttura semiresidenziale, adeguate e rispondenti alle necessità assistenziali del soggetto interessato;
 - ove vi siano soggetti, oltre all'assistito, che contribuiscono al completo pagamento della retta.

Art. 47 - Procedura per la richiesta dell'integrazione retta

1. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.
2. Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio-sanitari del territorio per situazioni eccezionali.
3. L'istanza deve essere corredata da:
 - ISEE dell'interessato (riferito al nucleo anagrafico di appartenenza individuato ai sensi del D.Lgs. 109/1998, art. 2, comma 2, e relativo ai redditi percepiti nell'anno precedente alla richiesta);

- dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) o documentazione attestante la situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta.
 - dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatari e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
 - dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ecc.) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
 - ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente comporta rigetto dell'istanza.
 5. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non ha la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo prima dell'inserimento in struttura, il Comune di Lugo riconosce un intervento economico pari al valore della retta richiesta dalla struttura ospitante per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita, con recupero di quanto corrisposto. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.
 6. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della retta posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta presso la struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota della retta posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

Art. 48 - Istruttoria

1. L'ufficio servizi sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:
 - a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni incomplete o erronee;
 - b) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'assunzione dell'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare attenzione alle condizioni socio-sanitarie (verbale UVMD da cui risulta la necessità del ricovero) ed economiche del beneficiario (ISEE relativo ai redditi dell'anno precedente e situazione economica dell'anno in corso),
 - c) convoca i parenti civilmente obbligati per la valutazione della capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito;
 - d) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti accessori;
 - e) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
 - f) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - g) raccoglie:

- la sottoscrizione degli impegni di carattere economico da parte dei soggetti civilmente obbligati e dell'assistito medesimo anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, 51 e 52 del presente regolamento;
 - la sottoscrizione dell'impegno dei soggetti civilmente obbligati a garantire direttamente (anche decidendo di ospitare l'anziano o disabile) le adeguate e necessarie prestazioni assistenziali definite nel progetto individuale in favore dell'assistito;
- h) relaziona al responsabile dell'Istituzione in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso formulando una proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per l'assunzione del relativo provvedimento.

In via del tutto eccezionale nel caso si verifichino condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione.

Qualora, a istruttoria completata, si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero/rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

Art. 49 - Concorso alla spesa dell'anziano/disabile

1. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta dei servizi residenziali è l'accertata incapacità economica di sostenere gli oneri della retta. A tal fine, è d'obbligo considerare che il soggetto assistito concorre al pagamento della retta con tutte le sue risorse presenti e future, ivi compresi eventuali titoli, nonché eventuali depositi bancari e/o ogni altra forma di risparmio fino al limite previsto dal comma 3.
2. L'I.S.E.E. richiesto per l'erogazione degli interventi economici finalizzati alla residenzialità e semi-residenzialità protetta è l'I.S.E.E. per "*prestazioni agevolate di naturasocio sanitaria*" di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relativo allegato 2).
3. La possibile compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate nella tabella seguente. Il Comune può integrare solo dopo che il servizio sociale professionale e l'assistito e/o gli obbligati in solido hanno sottoscritto un patto di corresponsabilità, nella forma di accordo convenzionale. Viene sempre fatta salva la possibilità di compartecipazione alla spesa da parte di familiari e/o amici mediante la sottoscrizione di tale accordo. Qualora il soggetto assistito sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno.

FASCE ISEE	CONCORSO DELLA SPESA DA PARTE DEL COMUNE
Da 0 a € 1.650,00	Il Comune può integrare fino al 100% del costo della retta
Da € 1.650,01 a € 4.800,38	Il Comune può integrare fino, al massimo, al 70% del costo della retta
Da € 4.800,39 a € 7.500,00	Il Comune può integrare fino, al massimo, al 60% del costo della retta
Da € 7.500,01 a € 12.000,00	Il Comune può integrare fino, al massimo, al 45% del costo della retta
Da € 12.000,01 a € 16.500,00	Il Comune può integrare fino, al massimo, al 35% del costo della retta
Da € 16.500,01 a € 18.000,00	Il Comune può integrare fino, al massimo, al 20% del costo della retta
Oltre € 18.000,01	Retta a totale carico dell'utente o degli obbligati in solido

4. La compartecipazione da parte del Comune, come sopra definita, si intende, in caso di presenza di risorse personali, al netto della quota per le spese personali (25% della pensione minima I.N.P.S.) che in ogni caso deve essere lasciata nella disponibilità del soggetto assistito. Qualora, nonostante la compartecipazione del Comune, l'assistito non abbia le capacità economiche per sostenere la retta, il Comune, previa valutazione della Commissione Tecnica di cui all'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento, può integrare la retta in misura maggiore rispetto a quanto previsto sulla base della tabella, con obbligo di rivalsa sui beni del soggetto assistito, se presenti.
5. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione del suddetto patto e si dovesse concretare un obbligo di intervento a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta di degenza da parte del Comune è da considerarsi quale anticipazione con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata.
6. L'impegno di spesa per l'integrazione della retta viene di norma assunto annualmente e comunque finché permangono le condizioni e i requisiti che hanno determinato l'accesso all'intervento stesso.
7. A fronte dell'impegno economico assunto dal Comune per l'integrazione della retta, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dal relativo provvedimento, il soggetto assistito o chi ne cura gli interessi dovrà impegnarsi alla effettiva riscossione di tutte le entrate a qualsiasi titolo spettanti all'assistito.

Art. 50 – Patto di corresponsabilità e criteri di integrazione della retta

Al fine di ottenere un equo utilizzo delle risorse pubbliche ed un uguale trattamento degli utenti afferenti, gli accordi convenzionali possono prevedere, in accordo con la persona, famiglia, legale rappresentante, e nei casi previsti, a seguito di approvazione da parte del Giudice Tutelare:

- la gestione del patrimonio immobiliare che preveda la valorizzazione dei beni immobili oppure, in difetto ovvero se inidonea a dare copertura integrale alla quota sociale dovuta, la costituzione di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'art. 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo economico erogato dall'Ente, fatto salvo l'impegno economico al pagamento della retta formalizzato di eventuali aventi diritto;
- la mancata erogazione di contribuzione economica in presenza di accantonamenti patrimoniali utili a sostenere il pagamento dell'intera retta per un periodo di tempo, fatta salva l'integrazione e successiva erogazione del contributo all'esaurirsi delle risorse economiche del beneficiario;
- chiamata in causa a sostegno della retta dei tenuti agli alimenti da parte dell'avente diritto per il sostentamento di almeno quota parte della retta non coperta dalle capacità economiche del beneficiario;
- la previsione di una quota delle capacità economiche correnti del beneficiario lasciata in disponibilità all'utente per spese personali tenuto conto dei bisogni personali dell'utente, delle capacità economiche dello stesso e dei servizi già garantiti con il pagamento della retta, in linea con le disposizioni regionali di cui all'art 6 L.R. 30/2009, in ogni caso con l'obbligo di riserva di una franchigia di importo pari al 25% della pensione minima annuale INPS, sui depositi bancari/accantonamenti patrimoniali/investimenti;

Nei casi previsti dal primo punto, l'iscrizione ipotecaria è cancellata previo consenso del Comune subordinatamente al versamento al medesimo da parte degli eredi, dell'intero valore dei contributi versati per conto del beneficiario, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti. Le relative spese rimangono a carico del beneficiario dell'erogazione, già concedente dell'ipoteca.

Nel caso in cui il soggetto richiedente la compartecipazione di cui al precedente, sia proprietario di beni immobili, compresa l'unica casa di abitazione purché in essa non vi risiedano altri familiari già dimoranti abitualmente con il richiedente quali il coniuge, i figli, i fratelli o i genitori, la quota di compartecipazione comunale può essere erogata previa sottoscrizione di una convenzione che regoli la ripetizione a favore del Comune di quanto concesso a seguito della vendita o cessione dei diritti posseduti su tali beni.

Tali atti di impegno e le convenzioni vanno sottoscritti dal soggetto richiedente la compartecipazione.

In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni sottoscritti il Comune si attiverà per il recupero del credito stesso mediante procedure coattive.

Art. 51 - Il donatario

1. Ai fini del concorso all'integrazione della retta di ricovero vengono coinvolti preliminarmente gli eventuali donatari con riferimento a quanto previsto all'art. 437 del C.C.

Art. 52 - I soggetti civilmente obbligati

1. Per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile e pertanto:
 - il coniuge;
 - i figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
 - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
 - gli adottanti;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
2. Gli obbligati di cui al precedente comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico/assistenziale dello stesso.
3. Degli obbligati di cui al comma 1 viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.

Art. 53 - Rivalutazione e riesame

1. Fermo restando l'aggiornamento in applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT, la situazione dell'assistito viene riesaminata a cura dell'Ufficio Servizi Sociali dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:
 - su attivazione dello stesso ufficio ogni qual volta vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione del caso diversa da quella iniziale;
 - su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi e idonea a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta;
 - su motivata richiesta dell'assistito.

CAPO III - ASSUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE RETTA DI INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 54 - Obiettivi

1. Il Comune di Lugo di Vicenza promuove il diritto-dovere di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in strutture protette.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di inserimento e compartecipazione ai costi dei minori:
 - residenti sul territorio comunale interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;

4. residenti sul territorio comunale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali.

Art. 55 - Finalità e destinatari

1. La finalità dell'inserimento in strutture protette è quella di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia di origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
2. recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.
 3. I destinatari del presente regolamento sono i minori:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - e) con handicap accertato ai sensi della legge L. 104/92, quadro clinico complesso con complicità psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado – per gravi ed accertati motivi – di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con gli operatori dell'Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.L.) e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

Art. 56 - Quantificazione dell'onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta

1. Relativamente ai minori per i quali l'inserimento in struttura protetta è disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, la relativa spesa è assunta dal Comune, fatti salvi i casi in cui il contributo di integrazione retta sia assunto da altri soggetti istituzionalmente competenti.
1. Nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte delle famiglie secondo quanto previsto dall'art. 52 per l'integrazione rette anziani e disabili. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale titolare del caso e può essere inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
2. Il Comune, previa valutazione della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento, può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2, del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente

per area e/o di altri servizi specialistici pubblici da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 57 - Controlli e Verifiche

1. Il Comune:
 - esegue controlli sulle dichiarazioni rese e potrà attivare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri Enti statali abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U. (dichiarazioni sostitutive uniche);
 - può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali;
 - può provvedere a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni ed adottare i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.
1. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve anche le responsabilità penali del dichiarante, il Responsabile del Servizio avvia necessarie procedure di legge e adotta ogni misura atta a sospendere, ridurre e/o revocare le prestazioni o i servizi concessi ed a risarcire quanto percepito indebitamente.
2. Coloro che, in sede di controllo, risultino aver presentato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio, potranno essere esclusi dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

Art. 58 - Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale del Comune di Lugo di Vicenza venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che le competono.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 59 - Decorrenza

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno assunti in carico dal servizio sociale del Comune, successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento.